



COMUNE DI BUGGERU

PROVINCIA SUD SARDEGNA

COPIA

ORDINANZE SINDACALI

ORDINANZA SINDACALE N° 13 del 05-08-2021

Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19. OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale é stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 luglio 2021 dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recanti «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

TENUTO CONTO del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" pubblicato Sulla G.U. serie generate n.96 del 22-4-2021,

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2021, n.65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato Sulla G.U. n.117 del 18-5-2021;

VISTE le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2021: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna" pubblicata Sulla G.U. serie generate n.127 del 29 maggio 2021;

TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in <<zona bianca>>" pubblicata Sulla G.U. n.148 del 23.06.2021,

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l' emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto Cui al comma I dello stesso

VALUTATO che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto Cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico,

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali.

TENUTO CONTO della situazione sanitaria in atto e della necessità di contenere i nuovi focolai;

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure a carattere preventive e precauzionale.

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 TUEL e, in particolare, il comma 5 dell'art.50 che prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale" e il comma 7 del medesimo articolo che stabilisce che "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"

VISTO l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti casi di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento,

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed

urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale,

VISTA la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs 267/2000.

ORDINA

Con decorrenza dalla data odierna e fino a revoca:

Negli **spazi all'aperto** é fatto **obbligo** indossare i **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, che dovrà quindi essere indossato in ogni situazione e qualora non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno due metri,

L' utilizzo di detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, in ogni luogo non isolate ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, durante eventi e manifestazioni pubbliche, nonché nelle file, code ai mercati o altri eventi, anche all'aperto, o mentre si é in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, uffici, etc.

Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore a sette anni,
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in mode;
- mentre si mangia e si beve nei luoghi in cuiè consentito.

- E' Fatto Obbligo"

A chiunque di attenersi all' osservanza della presente ordinanza

- Avverte -

che ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione;

che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495

DISPONE INFINE

Tutti gli organi della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza di far osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza va trasmessa ai sotto elencati uffici e destinatari:

- Al Comando Polizia Locale Sede
- Al Comando Carabinieri di Buggerru;
- All'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito Internet– Sede;

IL SINDACO

Ing. Laura Cappelli


RELATA DI NOTIFICA

N° Reg. Cron. _____/20__

Io sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia del presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in

consegnandola a

Buggerru, li



IL MESSO NOTIFICATORE

Per Ricevuta _____

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1)

N° Reg. Cron. _____/20__


Si attesta che il presente atto è stato spedito il

mediante lettera raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di Buggerru indirizzato a

Residenti in

..... come risulta dall'avviso di ricevimento, in atti.

....., li



L'ADDETTO